

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 57/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 29 ottobre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (in particolare articolo 3);

vista la determinazione n. 18/2000 assunta nell'adunanza 22 febbraio 2000 di questa Sezione con la quale la Società « Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. » è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci di esercizio della società suddetta, relativi agli anni 1999 e 2000, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Rosario Elio Baldanza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione degli esercizi 1999 e 2000 della Società suddetta;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 1999 e 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulle attività di gestione della Società suddetta.

ESTENSORE

Rosario Elio Baldanza

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2002.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Avv. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL GESTORE DELLA RETE DI TRA-
SMISSIONE NAZIONALE (GRTN SPA) PER GLI ESERCIZI 1999-2000

S O M M A R I O

Note introduttive	Pag. 13
-------------------------	---------

CAPITOLO I

1. — Il quadro normativo di riferimento: <i>a)</i> la direttiva europea 96/92; <i>b)</i> il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico.	
1.1) La direttiva europea 96/92	» 16
1.2) La funzione di servizio pubblico del Gestore nel quadro della liberalizzazione del settore	» 18
1.3) Il processo attuativo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79	» 20
1.4) La Convenzione-tipo	» 25
1.5) Proprietà e gestione della rete	» 27

CAPITOLO II

2. — Le attività inerenti alla fase di avvio del GRTN.	
2.1) Premessa	» 29
2.2) Il capitale sociale	» 29
2.3) La nomina dell'amministratore delegato	» 30
2.4) La costituzione della società « Acquirente unico » S.p.A.	» 30
2.5) Il rinnovo del Consiglio di amministrazione .	» 32
2.6) Il controllo della Corte dei conti	» 33
2.7) La costituzione della società Gestore del mercato elettrico — S.p.A.	» 33
2.8) Il collegio sindacale e la società di revisione contabile	» 35
2.9) Il livello di capitalizzazione della Società GRTN	» 35

2.10) L'aumento di capitale delle due società controllate	»	36
2.11) Modifiche statutarie	»	37

CAPITOLO III

3. — Il risultato della gestione nell'esercizio 2000.

3.1) Dati di sintesi sul mercato dell'energia elettrica	»	38
3.2) Il bilancio dell'esercizio 2000: criteri di formazione e verifiche del Collegio sindacale ..	»	41
3.3) Lo stato patrimoniale e il conto economico 2000	»	43
3.3.1) Stato patrimoniale-attivo	»	45
3.3.2) Stato patrimoniale — patrimonio netto e passivo	»	48
3.3.3) Il conto economico	»	54
3.4) La gestione finanziaria	»	58
3.5) I risultati economico-finanziari	»	58
3.6) Le risorse umane	»	67
3.7) Gli organi societari	»	70
3.8) Il collegio sindacale	»	74
3.9) Il sistema di controllo interno e la Direzione Audit	»	75

CAPITOLO IV

4. — Le attività inerenti alla immissione in rete dei flussi elettrici. Il sistema tariffario.

4.1) Premessa	»	79
4.2) Articolo 10 del decreto legislativo n. 79 del 1999. Importazione-esportazione energia elettrica	»	79
4.3) Energia prodotta da fonti rinnovabili o assimilate (CIP6)	»	82
4.4) I certificati verdi	»	87
4.5) Interventi per la regolazione e la concorrenza nel settore elettrico — S.p.A.	»	88
4.6) Il sistema tariffario	»	92
Considerazioni conclusive	»	98

Note introduttive

La Corte riferisce per la prima volta al Parlamento sulla gestione della società "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.", assoggettata al controllo dalla stessa esplicito, ai sensi dell'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

A tale determinazione la Corte è giunta avendo in particolare riguardo al disposto dell'art.3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, attuativo della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in base al quale è stata prevista la costituzione della S.p.A. denominata "Gestore della rete di trasmissione nazionale" (di seguito GRTN), cui sono state attribuite molteplici funzioni ed attività precedentemente esplicate dall'ENEL.

Il recepimento della direttiva suddetta ha comportato, come è noto, una radicale riforma del sistema elettrico italiano e, tra gli obiettivi di maggiore rilievo, l'abbandono del monopolio affidato all'ENEL S.p.A. e il passaggio ad un sistema concorrenziale nelle diverse fasi del processo di produzione e fornitura di energia.

Sulla base di tali premesse l'ENEL, con atto stipulato in data 27 aprile 1999, ha proceduto alla costituzione della società GRTN cui sono

stati conferiti tutti i beni (eccetto la proprietà della rete) ed i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'industria (ora delle attività produttive) 21 gennaio 2000 è stata fissata al primo aprile 2000 la data di assunzione della titolarità e delle funzioni di gestore della rete nonché di assegnazione a titolo gratuito delle azioni della società GRTN al Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze), in adempimento alle disposizioni contenute nell'art.3, comma 4, del decreto legislativo n.79/99.

A seguito delle operazioni sopra descritte, la società GRTN è succeduta all'ENEL S.p.A. nella totalità delle situazioni e dei rapporti giuridici relativi alle attività indicate nell'art.3, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.79 (di cui si tratterà in seguito). Ciò ha comportato che il controllo già spettante alla Corte sulle predette attività e funzioni, quando facevano capo all'ENEL, continuasse, permanendone i presupposti, ad essere esercitato, con le stesse modalità, nei confronti della società "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.", ai sensi dell'art.12 della richiamata legge n.259/1958 (determinazione Sezione controllo enti n.18/2000).

Fatte queste necessarie premesse, la presente relazione ha per oggetto la gestione ed il bilancio dell'esercizio 2000 (con scarni

riferimenti al periodo di gestione aprile - dicembre 1999) del GRTN
nonché i principali fatti della gestione successiva sino a data corrente.

CAPITOLO I**1.- Il quadro normativo di riferimento: a) la direttiva europea 96/92; b) il decreto legislativo 16 marzo 1999. n.79 sul riassetto del settore elettrico***1.1-) La direttiva europea 96/92*

Il quadro normativo di riferimento del settore elettrico negli ultimi anni deve prendere avvio dalla direttiva europea 96/92 concernente "norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", in quanto da essa partono le premesse di liberalizzazione del settore elettrico. La politica comunitaria, infatti, riconosce che "il completamento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale costituisce un passo importante verso il completamento di un mercato interno dell'energia".

Nel delineare gli obiettivi generali di liberalizzazione, la direttiva lascia comunque agli Stati membri un notevole grado di libertà sulla scelta del modello di regolamentazione e degli strumenti con cui attuare il percorso di riforma del mercato elettrico.

In particolare, con riferimento alle attività di gestione della rete, la direttiva introduce una distinzione tra **rete di trasmissione** (la rete interconnessa ad alta tensione e destinata alla fornitura a clienti